Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 27 febbraio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA - Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 61.

Approvazione ed esecuzione del regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al rapporto adottato ad Aix-en-Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n. 23

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il regolamento concernente l'applicazione ai cittadini svizzeri delle imposte straordinarie sul patrimonio, allegato al rapporto adottato ad Aix en Provence il 31 ottobre 1956 dalla Commissione permanente di conciliazione tra l'Italia e la Svizzera istituita in virtù del Trattato di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma il 20 settembre 1924 tra l'Italia e la Svizzera e reso esecutivo con regio decreto 15 gennaio 1925, n 23.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al regolamento suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — PELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Allegato al rapporto della Commissione permanente di conciliazione italo svizzera

La Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera propone ai Governi italiano e svizzero il seguente regolamento della controversia sorta fra di loro riguardo all'applicazione ai cittadini svizzeri dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio:

Art. I

Saranno ammessi ai benefici previsti agli articoli II a V i contribuenti svizzeri che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

a) le persone fisiche di nazionalità svizzera, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;

b) le società di persone costituite in Svizzera e secondo il diritto svizzero;

c) le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto svizzero e che abbiano la loro sede in Svizzera.

Art. II

1. — Ai contribuenti svizzeri indicati all'art. I è concesso un termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del seguente regolamento, per:

presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, oppure,

confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.

2. — Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'art. 45 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformità alla legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, ed alle disposizioni del presente regolamento; in caso di disaccordo con il contribuente svizzero, trasmetteranno la pratica al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza straordinaria, a Roma, che prenderà in esame i casi controversi e sentirà, se del caso, il contribuente svizzero.

3. — I contribuenti svizzeri, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, avranno tuttavia, la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al n. 1 del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione fondata sul presente regolamento risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate.

4. — I contribuenti svizzeri menzionati all'art. I, che avranno fatte le dichiarazioni in conformità del numero 1, del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalità, interessi di mora compresi, prevista dalla legislazione fiscale italiana.

Art. III

1. — Le persone fisiche menzionate all'art. I, lettera *a*), rimangono, in linea di principio, sottoposte alla imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono tuttavia, dei benefici previsti ai seguenti numeri del presente articolo.

2. — L'Amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'art. II. L'Amministrazione stessa, avrà, tuttavia, la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:

a) per i terreni, fabbricati e aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947,

nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è:

per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,

per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;

b) per l'avviamento ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;

c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:

o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);

o il valore che è stato o avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;

d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'art. 18 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfetaria del cinquanta per cento di tale valore.

3. — Si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'art. 6, n. 9 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Svizzera e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, *royalties*, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di *clearing*, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva in conto « denaro, depositi e titoli di credito al portatore » (art. 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verrà applicata qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;

d) se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituite in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale tenendo conto dei criteri previsti al numero 2 del presente articolo;

e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verrà effettuata in conformità al numero 2, lettera *c)* del presente articolo.

Art. IV

1. — Le società e gli enti morali svizzeri, menzionati all'art. I, lettere *b)* e *c)*, rimangono, in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15 per cento, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni imponibili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'art. III, numero 2.

2. — I contribuenti svizzeri indicati al numero 1 del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista al titolo II della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che all'imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1 di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti svizzeri un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.

3. — Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati all'art. 6, numero 9, della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia di contribuenti svizzeri menzionati al numero 1 del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, *royalties*, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di *clearing*, non saranno soggetti alla imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva prevista all'art. 26 della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sarà applicata nei confronti dei contribuenti svizzeri menzionati al numero 1 del presente articolo;

d) l'avviamento, giusta l'art. 17, secondo comma della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sarà preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato all'art. III, numero 2, lettera *b)*;

e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di società di assicurazione svizzere non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sarà detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione è fondata sui diversi elementi di tale attivo;

f) le disposizioni dell'art. III, numero 3, lettere *d)* ed *e)*, si applicano altresì alle società ed enti morali svizzeri.

Art. V

1. — L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtù della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV del presente regolamento, potrà essere pagata dai contribuenti indicati all'art. I nel periodo di due anni e, ciò, in dodici rate bimestrali. Detto periodo avrà inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto o in parte la tassazione, l'imposta dovuta è iscritta a ruolo.

2. — La sospensione dei provvedimenti fiscali di esecuzione, prevista nel protocollo di negoziazione italo-svizzero del 15 dicembre 1951 è confermata con la circolare del Ministero italiano delle finanze del 18 febbraio 1952, resterà in vigore fino alla messa in esecuzione del presente regolamento.

Art. VI

1. — Una Commissione mista, formata da rappresentanti designati dai due Governi italiano e svizzero, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente regolamento.

2. — Detta Commissione mista si riunirà, alternativamente, in Italia e in Svizzera ogniqualvolta uno dei due Governi lo richieda. Essa sarà presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato sul territorio del quale la riunione avrà luogo.

Art. VII

Il presente regolamento entrerà in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data in cui il presidente della Commissione permanente di conciliazione italo-svizzera avrà preso atto, a nome della Commissione, dell'accettazione di detto regolamento da parte dei due Governi, tale accettazione dovrà aver luogo entro sei settimane a datare dal 1° novembre 1956.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

LEGGE 7 febbraio 1958, n. 62.

Soprassoldo per il personale a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il soprassoldo stabilito dalla legge 18 dicembre 1952, n. 3085, a favore dei sottufficiali e militari di truppa a cavallo dell'Arma dei carabinieri è attribuito, nella stessa misura, ai pari grado a cavallo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Alla maggiore spesa annua derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in lire 3.650.000 per il personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in lire 600.000 per il personale del Corpo degli agenti di custodia ed in lire 2.000.000 per il personale del Corpo forestale dello Stato, si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli numeri 51, 81 e 72 rispettivamente degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1957-58 e di quelli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — GONELLA
— COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 febbraio 1958, n. 63.

Proroga della facoltà di trattenere nelle precedenti funzioni, in uffici del distretto della Corte di appello di Trento, magistrati di tribunale promossi alla categoria di magistrati di appello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all'art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 452, alla legge 27 dicembre 1953, n. 943, ed alla legge 23 marzo 1956, n. 184, possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, dal 1° luglio 1957 fino al 31 luglio 1959, lasciando vacanti nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — GONELLA — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1957.

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Latina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1946, n. 2517, col quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Latina;

Visto il decreto Ministeriale 17 settembre 1955, n. 3181, con il quale venne disposta la pubblicazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella Provincia medesima;

Visti gli atti di istruttoria, esperita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, durante la quale sono state presentate le seguenti opposizioni:

1) In data 9 marzo 1956, da parte del geometra Di Sauro Vincenzo avverso l'iscrizione, nel predetto elenco, della sorgente Bisleti o dell'Acqua Santa per i seguenti motivi:

a) la sorgente nasce e attraversa il terreno di sua proprietà ed è stata captata e sistemata con opere eseguite dall'opponente;

b) la sorgente aveva una utilizzazione industriale, in quanto con essa si provvedeva ad azionare, nel periodo prebellico, un molino ora distrutto;

2) In data 23 marzo 1956, da parte del sig. Di Stefano Carlo avverso l'iscrizione della sorgente « Mola di Stefano » perchè questa scaturisce in terreno di sua proprietà e serve per irrigarlo;

3) In data 23 marzo 1956, da parte del comune di Formia avverso la iscrizione delle sorgenti Conca e Mazzoccolo per i seguenti motivi:

a) la sorgente Conca viene utilizzata dal Comune per rifornimento idrico della fontana in piazza Testa e annesso abbeveratoio pubblico;

b) la sorgente Mazzoccolo viene utilizzata, sin dal periodo prebellico e per la portata di litri/sec. 45, per l'alimentazione del civico acquedotto;

Ritenuto che le acque di che trattasi, per portata e per attitudine hanno indubbiamente i requisiti prescritti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per essere dichiarate pubbliche;

Che gli opponenti non hanno prospettato alcun solido argomento valido a contestare l'attitudine delle sorgenti in discussione ad usi di pubblico generale interesse;

Che, d'altro canto, gli interessati potranno chiedere o il riconoscimento o la concessione preferenziale ai sensi dell'art. 4 del suddetto testo unico;

Considerato che, pertanto, le opposizioni di cui sopra sono da respingere;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 853 del 17 maggio 1957;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinte le opposizioni di cui alle premesse, è approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Latina giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente, che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1957

GRONCHI

TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1958
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 42

Quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Latina

Nuove iscrizioni

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Rio Martino	Mare Tirreno	Latina	Dalla foce alla strada litoranea presso B Grappa.
2	Canale Cicerchia	Rio Martino	Id.	Dallo sbocco nel rio Martino alla confluenza al fosso Paolone in località Cerreto Alto.
3	Fosso Cavatella	Cavata	Sermoneta e Sezze	Dallo sbocco all'origine comprese le sorgenti alimentanti.
4	*Fosso dell'Acquapuzza*	*Id.*	*Id.*	*Tutto il suo corso comprese le sorgenti alimentanti.*
5	Sorgenti Feronia e Le Mole	Linea Pio	Terracina	Dallo sbocco alle origini.
6	Fiume Pedicata e sorgenti	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Marutta comprese le sorgenti di sponda.
7	Fosso rio Torto e sorgente Mezzomonte	Mare Tirreno	San Felice Circeo	Dallo sbocco alla sorgente Mezzomonte.
8	Sorgente Bisleti o dell'Acqua Santa	Id.	Terracina	Dallo sbocco all'origine.
9	Sorgente Mola Di Stefano	Id.	Id.	Id.
10	Sorgente Conca	Id.	Formia	Id.
11	Sorgenti di Formia: *a*) Mazzoccolo *b*) Nucci *c*) Vigilante I *d*) Vigilante II	Vallone Fresca o rio Fresco	Id.	Dagli sbocchi alle origini. *N.B.* - La sorgente Mazzoccolo figura nell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Latina approvato con regio decreto 7 maggio 1936, n. 6951, con l'indicazione di « Sorgenti Mazzoccolo o di Formia ».

Roma, addì 18 dicembre 1957

Visto, *il Ministro*. TOGNI

(881)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1957.

Conferma del tenente generale di porto, in posizione ausiliaria, Filiberto Ruffini, a presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1953, con il quale il tenente generale di porto, a disposizione, Filiberto Ruffini venne confermato presidente del Consorzio medesimo, per il quadriennio 1954-1957;

Visto il proprio decreto 9 novembre 1956, con il quale venne fissata la misura dell'indennità di carica;

Considerato che il 31 dicembre 1957, scade il termine della durata in carica del presidente predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Il tenente generale di porto, in posizione ausiliaria, Filiberto Ruffini, è confermato, per il quadriennio 1958-1961, nella carica di presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

L'ammontare della indennità annua resta fissata nella misura di lire 3.600.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1958
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 93

(964)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1958.

Sostituzione di un membro e del segretario della Commissione per lo studio della situazione generale del bacino idrogeologico euganeo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 2 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 375, concernente la ricostituzione della Commissione per lo studio della situazione generale del bacino euganeo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno alla predetta Commissione, del dott. ing. Mario Gallina che si è dimesso dall'Amministrazione e del dott. ing. Giuseppe Astolfi, segretario della Commissione stessa, passato ad altro servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Roberto Gualtieri, ingegnere capo del Corpo delle miniere (coefficiente 500) è nominato membro della Commissione per lo studio della situazione generale del bacino idrogeologico euganeo nelle premesse citata, in sostituzione dell'ing. Mario Gallina.

Art. 2.

L'ing. Bernardo Lopez, ingegnere del Corpo delle miniere (coefficiente 325), è nominato segretario della Commissione predetta, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Astolfi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1958
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 248

(986)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1956, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro n. 4228 in data 30 gennaio 1958, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dell'avvocato Giuseppe Tocci, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, perchè impedito a partecipare alle sedute, con il rag. Carmelo Pujia;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il rag. Carmelo Pujia è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Catanzaro, quale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tocci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(947)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carlo Masini, Console onorario dei Paesi Bassi a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Ferrara, Padova, Ravenna, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza

(989)

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Massimo Garello Bordiga, Console onorario della Repubblica di Costa Rica a Genova, con giurisdizione sulla provincia di Genova.

(991)

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor More James Anthony Ponsonby Sullivan, Vice console di Gran Bretagna a Palermo

(992)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Posticipazione del periodo di svolgimento della « VI Mostra giovanile internazionale di arti figurative », che avrà luogo in Gorizia.

Gli organizzatori della « VI Mostra giovanile internazionale di arti figurative », con nota del 14 febbraio 1958, n 1372, hanno comunicato che la suddetta manifestazione avrà luogo in Gorizia dall'11 maggio al 22 giugno, anzichè dal 16 marzo al 27 aprile 1958, come precedentemente programmato.

(967)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 30 dicembre 1957 « Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Foggia » pubblicato a pag 186 della *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1958, in luogo di: avv. Bernardino Tizzani, leggasi: avv *Berardino* Tizzani.

(994)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Corso dei cambi del 26 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,81	624,80	624,70	624,83	624,80	624,80	624,80	624,80
$ Can	637,55	638,20	637,50	637,625	637,05	636,50	638 —	638,50	637,50	638 —
Fr. Sv lib.	145,79	145,80	145,79	145,805	145,75	145,80	145,80	145,80	145,79	145,80
Kr D.	90,37	90,40	90,41	90,41	90,40	90,35	90,41	90,35	90,38	90,40
Kr N.	87,37	87,36	87,39	87,39	87,35	87,45	87,40	87,40	87,37	87,40
Kr Sv.	120,30	120,52	120,33	120,33	120,20	120,45	120,34	120,30	120,30	120,30
Fol	164,51	164,53	164,53	164,57	164,55	164,70	164,56	164,50	164,53	164,55
Fr B	12,52	12,5275	12,53	12,53125	12,525	12,50	12,52375	12,53	12,52	12,525
Fr Fr.	148,16	148,17	148,18	148,22	148,10	148,30	148,23	148,15	148,12	148,20
Fr Sv acc.	142,37	142,41	142,40	142,45	142,45	142,45	142,45	142,35	142,39	142,40
Lst	1748,35	1748,35	1748,75	1748,625	1748 —	1749,10	1748,625	1748,55	1748,375	1748,50
Dm occ	148,57	148,58	148,60	148,625	148,49	148,50	148,63	148,55	148,58	148,60
Scell. Aust.	24,001	24 —	24 —	24,005	23,90	24,05	24,01	23,95	24 —	24,01

Media dei titoli del 26 febbraio 1958

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,175
Id 3,50 % 1902	60,50
Id 5 % 1935	96,375
Redimibile 3,50 % 1934	83 —
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,325
Id 5 % 1936	96,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	82,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1958

Valuta	
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	637,812
1 Franco svizzero lib	145,802
1 Corona danese	90,41
1 Corona norvegese	87,395
1 Corona svedese	120,335
1 Fiorino olandese	164,565
1 Franco belga	12,529
100 Franchi francesi	148,225
1 Franco svizzero acc	142,45
1 Lira sterlina	1748,625
1 Marco germanico	148,627
1 Scellino austriaco	24,007

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai laureati in ingegneria civile o industriale o mineraria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico predetto;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n 1417, sull'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni,

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18,

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n 1,

Vista la legge 20 marzo 1940, n 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi,

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43,

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n 625, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci,

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso,

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra,

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci,

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale.

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato,

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 4 aprile 1953, n 240,

Visto l'art 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172 convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari *ordinari, straordinari,* volontari ed incaricati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine,

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E), che partecipi a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali.

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato in data 3 dicembre 1957, con la quale sono stati determinati il titolo di studio ed i programmi di esami per il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

A' termini dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile o industriale o mineraria.

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni e dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio mi-

litare anche se sia successivamente intervenuta amnistia indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n 93,

e) per i profughi dall'Eritrea, dall Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950).

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n 78;

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n 465 per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra,

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233 modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945 n 267

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l estero (I R C E) al 18 giugno 1953

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n 1404

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n 648

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare.

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite),

il possesso della cittadinanza italiana,

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime

le eventuali condanne penali riportate,

il titolo di studio posseduto,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovrà risultare altresì·

il domicilio,

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni,

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell ufficio nel quale prestano servizio.

Art 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6

Art 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art 9

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazioni autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad attuativi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Art 7

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art 6 i seguenti documenti

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti nel precedente art 2

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art 3

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all estero dovranno produrre un certificato dell autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso,

H) documento militare.

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva.

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6.

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale,
5) certificato medico

Art 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6.

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d invalidità, in bollo da L 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948,

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera p), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R C.E) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non ante-

riore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio,

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo II — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale Parte II - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10 - terzo comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio 175. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima

1. Costruzioni civili ed industriali:

a) materiali e loro proprietà: metalli, pietre naturali ed artificiali, cementanti, malte, calcestruzzi, legnami;

b) elasticità applicata e resistenza dei materiali per costruzioni: statica delle costruzioni elastiche; stabilità e sollecitazioni; casi semplici e composti d'equilibrio statico; casi particolari di sollecitazione; travi rettilinee, reticolari, continue; telai piani semplici (portali);

c) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali; calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione;

d) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate; spinta delle terre, muri di sostegno.

2. Idraulica e costruzioni idrauliche: idrostatica; portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali; utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda

1. Fisica tecnica: principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi, trasmissione del calore attraverso pareti,

produzione del calore, apparecchi per la combustione caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione depuratori,

combustibili solidi, liquidi e gassosi,

utilizzazione industriale del calore, impianti di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria,

produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi

2. Macchine termiche ed idrauliche macchine a vapore alternative, condensatori, turbina a vapore, motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina Diesel,

turbine idrauliche,

pompe a stantuffo, pompe centrifughe,

ventilatori,

compressori serbatoi a pressione

Parte terza

1. Elettrotecnica corrente continua e sue leggi, elettrolisi pile, accumulatori, magnetismo ed elettromagnetismo,

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e mutua induzione extra correnti

correnti alternate reattanza ed impedenza dei circuiti fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi, collegamenti a stella ed a triangolo,

macchine elettriche materiali impiegati perdite nel ferro, perdite nel rame perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche,

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo

generatori e motori a corrente continua, caratteristiche di funzionamento, accoppiamenti, prove di collaudo,

generatori e motori sincroni caratteristiche di funzionamento, accoppiamento in parallelo prove di collaudo,

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare, regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo,

cenni sui motori monofasi, sui convertitori a vapore di mercurio, sulle commutatrici e sui gruppi convertitori di frequenza,

impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti

2. Tecnica dell'illuminazione, generalità, vari tipi di lampade e dati relativi, sistemi d'illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di aree scoperte.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla Commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere, nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sarà integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio, del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto; concetti generali sui contratti: della vendita e della permuta).

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale
Piazza Mastai, 11 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (prov di . . .) il . . . . (1) . . e residente in . . . (prov di . .) via . . . n . chiede di essere ammesso al concorso a . . posti di consigliere tecnico — branca « Sali e chinino » — nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in . . conseguita presso l'Università di . in data . (4) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (5) . . . (6) . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina

. . . . . li, . . . 1958

Firma . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig . . . .
(7) . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi combattente od assimilato, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico, profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa,

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente dall'I R C E alla data del 18 giugno 1953,

colpito da leggi razziali,

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede, per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(871)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai laureati in ingegneria chimica.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico predetto;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo successivo, registro n. 3 Finanze, foglio n. 143, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante benefici a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglie numerose, partecipanti a pubblici concorsi;

Vista la legge 25 settembre 1940, n 1458 che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-43 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868. recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabili, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che dispone la soppressione dell'Unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità, dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato e le successive norme integrative di attuazione ed interpretazione, emanate con le leggi 5 giugno 1951, n. 376, e 4 aprile 1953, n. 240;

Visto l'art. 17 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172 convertito, con modifiche, nella legge 24 giugno 1950, n. 465, riguardante l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari ed incaricati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana in data 16 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948,

n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci,

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine,

Vista la legge 3 giugno 1950, n 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n 1176,

Vista la legge 15 luglio 1950, n 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 28 dicembre 1950, n 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n 60, in favore dei profughi dei territori di confine,

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 1° ottobre 1951, n 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra,

Vista la legge 4 marzo 1952, n 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra,

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano, nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia, il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n 409, che prevede, tra l'altro, l'elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E), che partecipi a pubblici concorsi,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, con il quale vengono fissate le nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali,

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953,

Vista la legge 5 gennaio 1955, n 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana,

Vista la legge 10 marzo 1955, n 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, che reca norme concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, concernente il conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attività di servizio, modificato col decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 7,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19, sul conglobamento totale del trattamento economico del personale statale,

Vista la legge 4 dicembre 1956, n 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme,

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato in data 3 dicembre 1957, con la quale sono stati determinati il titolo di studio ed i programmi di esami per il presente concorso,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso a tre posti di consigliere tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Sali e chinino », della carriera direttiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

A' termini dell'art 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso sono escluse le donne.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente art 1 gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria chimica

Gli aspiranti che abbiano conseguito la predetta laurea dopo la entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n 2909, debbono, inoltre, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di agronomo, rilasciato a norma del regio decreto 27 gennaio 1944, n 51, e successive estensioni e dell'art 7 della legge 8 dicembre 1956, n 1378

Il diploma di abilitazione all'esercizio professionale non è richiesto quando la laurea sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato

Art 3.

Per partecipare al concorso di cui al precedente art 1 gli aspiranti, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il trentaduesimo.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950),

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano,

g) per i profughi dai territori esteri,

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78,

D) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove·

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

b) per il personale dipendente dal soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) al 18 giugno 1953,

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella allegato *B* al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, e per quelli di ruolo aggiunto.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato, redatte su carta da bollo da lire 200 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, piazza Mastai n 11, Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome,

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite),

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari,

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione,

la lingua straniera (francese, inglese o tedesca) nella quale gli aspiranti intendano eventualmente sostenere la prova facoltativa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti prescritti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla ripetuta Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè, per comprovare l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6 i seguenti documenti:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio e dell'abilitazione prescritti nel precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269,

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano dall'ufficiale di stato civile di tale Comune Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate,

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

D) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno,

E) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso e obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi,

F) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale,

G) certificato su carta bollata da L 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

H) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti,

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare.

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente,

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto. certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva,

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto,

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6.

1) certificato di cittadinanza italiana,
2) certificato di buona condotta morale e civile,
3) certificato di godimento dei diritti politici,
4) certificato generale del casellario giudiziale,
5) certificato medico.

Art 8.

I candidati impiegati statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al secondo comma del precedente art 6

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da lire 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6,
2) titolo di studio,
3) certificato medico

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio,
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in

guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale della Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 — terzo comma — della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nella precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di 1ª categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti già appartenenti al sopresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Istituto;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo

provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art 10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio Il bollo è di L 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto, o carta d'identità.

Art 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale, nonchè di un trentesimo del punto riportato nelle prove facoltative di lingua straniera, classificate con almeno sei decimi.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I — capo II — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art 13

La graduatoria del concorso di cui al presente decreto sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizioni dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte II - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale verrà loro corrisposto un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al coefficiente 271 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto Ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall art 10 - terzo comma - del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

Art 15

Ai vincitori del concorso i quali provengono da altri ruoli di personale statale, compete, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto dall'art 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale impiegati non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 16

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella residenza che verrà loro assegnata Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1958
Registro n. 1 *Monopoli, foglio* 176. — TAFURI

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. Costruzioni civili e industriali:

a) tecnica delle costruzioni: strutture in legno, ferro, muratura, cemento armato; edifici civili ed industriali, calcoli statici di solai, coperture, murature e volte, intelaiature di edifici, serbatoi; fondazioni: resistenze dei terreni, sistemi di fondazione;

b) nozioni generali sulle strade comuni e ferrate, spinta delle terre, muri di sostegno.

2 Idraulica e costruzioni idrauliche; idrostatica, portata delle bocche e dei corsi d'acqua; moto delle acque nei fiumi e nei canali, utilizzazione delle acque; canali industriali, condutture, sifoni, opere relative e loro calcolazione, fognature.

Parte seconda.

1 Fisica tecnica: principi della termodinamica, equazioni fondamentali, variazioni di stato, diagrammi termici, gas perfetti, entropia, vapori saturi e sovrariscaldati, cicli delle

macchine termiche, rendimenti, applicazione della termodinamica al moto dei fluidi; trasmissione del calore attraverso pareti;

produzione del calore, apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione, depuratori, produzione del freddo, macchine frigorifere, impianti frigoriferi.

2 Macchine termiche ed idrauliche: macchine a vapore alternative, condensatori; turbine a vapore, motori a combustione interna, cicli e diagrammi, motori a gas, benzina, Diesel, turbine idrauliche;

pompe centrifughe e ad elica;

3 Elettrotecnica: corrente continua e sue leggi, elettrolisi, pile, accumulatori,

forze elettromotrici indotte, correnti indotte, coefficienti di auto e di mutua induzione, extra correnti, correnti alternate, reattanza ed impedenza dei circuiti, fattore di potenza, potenza reale, reattiva ed apparente, sistemi trifasi, collegamenti a stella ed a triangolo, macchine elettriche, materiali impiegati, perdite nel ferro, perdite nel rame, perdite meccaniche, rendimenti, raffreddamento delle macchine elettriche,

trasformatori statici, caratteristiche costruttive e di funzionamento, accoppiamento in parallelo, prove di collaudo,

motori asincroni trifasi, caratteristiche di funzionamento, diagramma circolare regolazione della velocità, funzionamento come generatori, prove di collaudo,

impianti di produzione, di trasmissione di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica, equipaggiamento delle cabine di trasformazione, rifasamento degli impianti.

Parte terza

1 Chimica concetti e principi fondamentali sulla materia e sulla energia, leggi fondamentali della chimica moderna, leggi fisico-chimiche, principi di termo dinamica e termo-chimica, equilibri chimici e cinetica chimica, stato gassoso, liquido e solido,

soluzioni, soluzioni diluite, pressione osmotica, dissociazione elettrolitica, colloidi e soluzioni colloidali, sistemi omogenei ed eterogenei, equilibri eterogenei, fasi e componenti, variabilità di un sistema, regola delle fasi; equilibrio tra fasi solide e liquide, sistemi di solubilità,

elettrochimica teorie e leggi,

idrocarburi grassi e idrati di carbonio, industrie relative, solventi organici, basi organiche e loro estrazione industriale, combustibili gassosi, liquidi e solidi

2 Chimica tecnologica: ghiaccio e industria frigorifera, industria degli acidi solforico, cloridrico e nitrico; industria del cloro, iodio e bromo e dei loro pricipali sali;

industria *dell'ammoniaca e dei sali ammonici*,

industria del cloruro sodico dalle acque marine, dai giacimenti salini e dalle acque terrestri salate; industria dei sali potassici e magnesiaci dai giacimenti salini naturali e dalle acque madri del sale marino,

industria elettrolitica della soda caustica, del cloro, degli ipocloriti, clorati e perclorati,

industria del carbonato sodico;

tecnica industriale della concentrazione di soluzioni saline

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano, proposto dalla commissione esaminatrice, dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesca, inglese) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte e sara integrata con domande su istituzioni di diritto privato (dei beni demaniali, della proprietà, dell'enfiteusi, dell'usufrutto, dell'uso e della abitazione, delle servitù prediali, della comunione e del condominio; del possesso, dell'azione di nuova opera e di danno temuto, concetti generali sui contratti della vendita e della permuta).

Roma, addì 20 gennaio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 alla:

Direzione generale dei Monopoli di Stato - Direzione centrale affari generali e personale.
Piazza Mastai, 11. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . .) il . . . . (1) . . . . . . e residente in . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di consigliere tecnico — branca « Sali e chinino » — nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva.

All uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di . . . . . (2), di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso della laurea in . . . . conseguita presso l'Università di . . . . . in data . . . . (4) e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . (5) . . . .

(6) . . . . . .

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di lingua . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . . . lì, ... 1958

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del Sig. . . . .

(7) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di eta indicare se

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente od assimilato, militarizzato od assimilato; partigiano combattente, deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane, dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra,

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra;

mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato ed invalido per servizio militare o civile,

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali,

dipendente dall'I R C E. alla data del 18 giugno 1953;

colpito da leggi razziali;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali,

sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Gli aspiranti dovranno dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure di aver titolo all'abilitazione provvisoria

(5) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

(7) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(872)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito del concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per la seta, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, riguardante l'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 19,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti addì 28 giugno 1957, registro n 9 Industria e commercio, foglio n 86, con il quale è stato bandito un concorso per titoli al posto di direttore straordinario della Stazione sperimentale per la seta, in Milano,

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra, nominata con decreto Ministeriale 31 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti addì 1° ottobre 1957, registro n 10 Industria e commercio, foglio n 121,

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del suo operato,

Ritenuto che i due concorrenti hanno riportato le seguenti votazioni complessive:

Carboni Paolo . . . . punti 37 su 100
Gallese Guido . » 60 »

Considerato che nessuno dei due candidati sopradetti ha raggiunto la votazione minima di 70 su 100 stabilita per il conseguimento della idoneità e che, pertanto, l'esito del concorso è stato negativo;

Decreta:

Sono approvati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per titoli al posto di direttore della Stazione sperimentale per la seta in Milano di cui alle premesse, rilevando l'esito negativo del concorso stesso

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 7 dicembre 1957

Il Ministro GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1958
Registro n 1, foglio n 188

(970)

PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Verona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n 10043 del 25 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1956;

Visto il verbale in data 4 gennaio 1958, con il quale la Commissione giudicatrice del concorso predetto ha stabilito la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei,

Accertato la regolarità del procedimento adottato dalla Commissione e degli atti attestanti l'espletamento del concorso medesimo,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alle premesse.

1 Melotti Alfonso . punti 61,450 su 100
2. Sandri Arturo . . . . » 60,207 »
3. Rizzolo Ferruccio . . . . » 59,664 »
4 Tomasoni Ottone . . . . » 58,847 »
5. Righetti Lucillo . . . . » 58,296 »
6 Guglielmini Giovanni . . . . punti 57,937 su 100
7. Benetti Ferruccio . . . . . » 57,357 »
8 Albarelli Ennio . . . . . » 56,446 »
9 Baraldi Augusto . . . . . » 55,092 »
10 Gatti Mario . . . . . . » 54,739 »
11 Martini Mario . . . . . » 54,688 »
12 Marchesani Claudio . . . . » 54,435 »
13 Cordioli Gino . . . . » 53,043 »
14. Bacchilega Cecchino . . . . » 53,038 »
15 Tria Giuseppe . . . . . » 52,673 »
16 Rossi Luigi . . . . . . » 52,353 »
17 Flangini Silvio . . . . . » 50,618 »
18 Albertini Enrico . . . . . » 50,050 »
19. Pascotto Otello . . . . . » 48,291 »
20 Colombi Contardo . . . . » 43,984 »
21 Bianchi Olinto . . . . . » 43 693 »
22 Cicoli Elio . . . . . . » 41 000 »
23 Lorenzi Armando . . . . » 40,894 »
24 Fioretta Sandro . . . . . » 40 000 »
25 Focchiatti Ennio . . . . . » 39 942 »
26 Bergamini Giovanni . . . . » 38 000 »
27 Belloni Giuseppe . . . . » 37,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto GAIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il precedente decreto n 10043 del 25 marzo 1957, con il quale è stato bandito il concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Verona alla data 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto n 6243 in pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso medesimo,

Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alle assegnazioni delle condotte messe a concorso,

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere,

Visto l'art 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta·

I seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori del concorso per il posto a fianco di ciascuno indicato·

1) Melotti Alfonso Legnago;
2) Sandri Arturo Sanguinetto Concamarise Salizzole frazioni di Correzzo e Maccacari di Gazzo Veronese (consorzio);
3) Rizzolo Ferruccio Sant'Anna d'Alfaedo Erbezzo e parte alta dei comuni di Fumane e di Negrar (consorzio)

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Verona, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto GAIA

(956)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 8963, in data 10 giugno 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n 30897 del 18 ottobre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Agrigento alla data del 30 novembre 1955, formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1. Caruso Giuseppa	punti	101,33	su 150
2. Sorrentino Giuseppa	»	87,75	»
3. Di Miceli Carmela	»	85,01	»
4. Mongiovì Filomena	»	82,01	»
5. Ciresi Emanuela	»	80,77	»
6. Avanzato Carmela	»	80,44	»
7. Dainotti Concetta	»	79,70	»
8. Morello Maria	»	79,40	»
9. Moscato Vincenza	»	78,50	»
10. Allegro Giuseppa	»	78,33	»
11. Ferro Antonia	»	77,95	»
12. Vincenti Giovanna	»	77,78	»
13. Accurso Tagano Maria	»	77,38	»
14. Giambrone Carmela	»	77,03	»
15. Cachia Maria	»	77,03	»
16. Turco Enrica	»	77 —	»
17. Commendatore Francesca	»	76,91	»
18. Chiapparo Rosa	»	75,80	»
19. Reina Francesca	»	75,41	»
20. Merlo Raia Paola	»	75 —	»
21. Zirafa Rosaria	»	75 —	»
22. Perrera Enrichetta	»	74,58	»
23. Marrella Angela	»	74,33	»
24. Profeta Maria	»	74,25	»
25. Colletti Rosa	»	74,24	»
26. Infantino Vicenza	»	74 —	»
27. La Tana Angela	»	74 —	»
28. Rannisi Anna	»	74 —	»
29. Ricottone Santa	»	74 —	»
30. Lo Brutto Giuseppa	»	73,79	»
31. La Torre Angela	»	73,70	»
32. Mistretta Lidia	»	73 —	»
33. Fintacorona Gaetana	»	73 —	»
34. Dio Caterina	»	72,20	»
35. Sacco Angela	»	72 —	»
36. Chiofalo Rosa	»	71,33	»
37. Martorana Pasqua	»	71 —	»
38. Sica Maria	»	66,29	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 4122 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955, dichiarate idonee dall'apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dalle concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa ed assegnate alla condotta del Comune a fianco di ciascuna indicato:

1) Caruso Giuseppa, nata a Caltabellota il 12 gennaio 1906: Agrigento, borgata Giardina Gallotti;

2) Sorrentino Giuseppa, nata a Palermo il 22 marzo 1921: Burgio;

3) Di Miceli Carmela, nata a Canicattì il 6 gennaio 1928: Campobello di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 11 febbraio 1958

Il prefetto: QUERCI

(955)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 12956 del 9 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 129 del 22 maggio 1957, successivamente modificato con decreti n 44974 del 14 luglio 1957 e n. 55769 del 16 settembre 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati nonchè quelle dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956, è costituita come segue:

Presidente:

Moscato dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:

Tursi dott. Pietro Luciano, medico provinciale;

Spadea prof. dott. Giuseppe, primario medico presso l'Ospedale civile di Catanzaro;

Basso prof. dott. Raffaele, primario chirurgo presso l'Ospedale civile di Catanzaro;

Lo Miglio dott. Ugo, medico condotto.

Segretario:

Musumeci dott. Nunzio, consigliere di prefettura.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 10 febbraio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(952)

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 37883/3ª San. del 19 luglio 1957, col quale sono stati dichiarati i sanitari vincitori delle condotte mediche vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1954;

Considerato che la condotta medica del comune di Frazzanò è rimasta vacante per precedenti rinunzie, e che pertanto occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Alessandro Vincenzo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Frazzanò.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 1° febbraio 1958

Il prefetto: RUSSO

(980)

PREFETTURA DI VITERBO

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Visto il proprio decreto n. 16133 in data 25 giugno 1957, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo,

Considerato che il medico provinciale dott. Michele Calbi trovasi indisposto,

Vista la lettera n. 330/7430-20492/2 in data 4 febbraio 1958, con la quale l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ha segnalato il medico provinciale superiore prof. dott Lorenzo Bevere,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Decreta:

Fermo restando il citato decreto prefettizio n. 16133 in ogni altra sua parte, in sostituzione del dott Michele Calbi viene nominato componente della Commissione giudicatrice al posto di ufficiale sanitario del comune di Viterbo il prof dott Lorenzo Bevere, medico provinciale superiore

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Viterbo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all albo della prefettura di Viterbo

Viterbo, addì 9 febbraio 1958

Il prefetto: JOANNIN

(974)

PREFETTURA DI PADOVA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il proprio decreto n 25784, in data 22 ottobre 1957 con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 10 marzo 1957, bandito con decreto prefettizio n. 8856 del 20 marzo 1957;

Considerato che il dott Bruno Mattessi, nominato presidente della Commissione stessa, è stato collocato a riposo,

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla di lui sostituzione;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto vicario dott. Giacomo Luchini è nominato, in sostituzione del dott. Bruno Mattessi, presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Niente è variato per quanto riguarda gli altri componenti della Commissione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Padova, addì 12 febbraio 1958

Il prefetto ZACCHI

(954)

PREFETTURA DI SONDRIO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sondrio.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

Visto il proprio decreto 28 novembre 1957, n. 27193, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sondrio;

Considerato che il vice prefetto dott Alberto De Marchi, presidente della Commissione stessa, è stato trasferito ad altra sede, per cui si rende necessaria la sua sostituzione,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n 854,

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il vice prefetto ispettore dott. Alberto Piva è nominato presidente della Commissione di cui in premessa, in sostituzione del vice prefetto dott. Alberto De Marchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi, all albo della prefettura di Sondrio.

Sondrio, addì 17 febbraio 1958

Il prefetto: ZECCHINO

(953)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.